

esame di Stato per l'abilitazione

pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 12 agosto 2015, n. 143
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di
pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma
dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(15G00156) (GU n.214 del 15-9-2015) Vigente al: 30-9-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 20
giugno 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 10 aprile 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità
dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.

Art. 2 Avvio delle procedure per l'esame di abilitazione

1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono
indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La pubblicazione deve aver luogo almeno novanta
giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
2. Al fine di agevolare la conoscibilità del decreto di cui al
comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale
forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,

esame di Stato per l'abilitazione

inseriscono nei rispettivi siti internet il testo del decreto.

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 agosto 2015

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2294